

PTT: dal 4 giugno 2026 aumentano i limiti dimensionali per il deposito telematico di atti e documenti

Con comunicato pubblicato sul portale del Dipartimento della Giustizia Tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), è stato reso noto che, dal 4 giugno 2026, sono disponibili nuovi aggiornamenti tecnico-funzionali dei servizi di deposito degli atti e dei documenti nel Processo Tributario Telematico.

Gli interventi riguardano, in primo luogo, l'aumento della dimensione massima dei file depositabili: il limite per ciascun documento informatico passa da 10 a 50 MB, mentre la dimensione complessiva dei documenti trasmessi con un singolo deposito telematico viene elevata da 50 a 100 MB. Resta invariato il numero massimo di 50 file per deposito.

È stata inoltre introdotta l'autonoma classificazione dell'atto processuale "procura-nomina del difensore", da utilizzare nel caso di deposito separato della procura, con obbligo di firma digitale, in un momento successivo alla costituzione in giudizio. La nuova tipologia è disponibile tra gli "Altri atti processuali" nella funzionalità "Invio NIR – Ricorso – Altri Atti", senza modifiche per la procura depositata contestualmente all'atto di costituzione.

Processo Tributario Telematico (PTT). Nuovi avvisi sull'APP IO per le comunicazioni processuali delle corti di giustizia tributaria

Con comunicato pubblicato sul portale del Dipartimento della Giustizia Tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), è stato reso noto che, dal 3 giugno 2026, il servizio App IO dedicato agli "Avvisi e comunicazioni delle Corti di giustizia tributaria" è stato ampliato con due nuove notifiche relative al Processo Tributario Telematico.

Oltre all'"Avviso di trattazione in udienza", già disponibile dal 3 dicembre 2025, difensori e contribuenti potranno ricevere tramite App IO anche le comunicazioni relative al deposito del dispositivo e del provvedimento giurisdizionale.

On-Line le linee guida per i difensori e le parti processuali che partecipano

all'udienza da remoto mediante la piattaforma Microsoft teams

Disponibili on-line le linee guida tecnico-operative per i difensori e le parti processuali che partecipano all'udienza da remoto mediante la piattaforma Microsoft Teams, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel D.M. 24 novembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 275 del 26 novembre 2025.

Le Linee guida, contengono le istruzioni necessarie per accedere, partecipare e interagire all'interno dell'udienza da remoto tramite Microsoft Teams. Il passaggio a Microsoft Teams permette di usufruire di un ambiente di videoconferenza più moderno e intuitivo, oltre che gratuito per le parti processuali. La nuova piattaforma è stata configurata dal Dipartimento della Giustizia Tributaria in modo da prevedere la presenza di una Sala di attesa virtuale che precede l'accesso all'udienza a distanza con l'organo giudicante, al fine di assicurare una migliore fruizione del servizio offerto nell'interazione con la Corte di giustizia tributaria.

Processo Tributario Telematico (PTT): da oggi gli avvisi delle comunicazioni

delle Corti di giustizia tributaria sull'App IO

Il Ministero dell'economia e delle finanze informa che, a partire da oggi, 3 dicembre 2025, è disponibile sull'App IO il servizio del Dipartimento della giustizia tributaria denominato "Avvisi comunicazioni delle Corti di giustizia tributaria", nell'ambito del Processo Tributario Telematico (PTT).

Il servizio consente di ricevere un messaggio di avvenuta consegna delle PEC contenenti le convocazioni in udienza inviate dalle segreterie delle Corti di giustizia tributaria attraverso il sistema informativo della giustizia tributaria (SIGIT).

L'accesso al servizio è rivolto ai difensori associati alla casella PEC indicata nel ricorso, che siano anche registrati sulla App IO e abbiano attivato la funzione di ricezione dei messaggi dall'app stessa.

Questo servizio rappresenta un ulteriore passo del Ministero dell'economia e delle finanze verso la digitalizzazione completa del processo tributario e la semplificazione delle interazioni della pubblica Amministrazione con cittadini e professionisti.

Per ulteriori informazioni si rimanda al portale istituzionale del Dipartimento della giustizia tributaria.

Online il nuovo portale del Dipartimento della Giustizia Tributaria

Dal 1° ottobre 2025 online il nuovo portale del Dipartimento della Giustizia Tributaria, conforme AgID/MEF. Consultazione gratuita e pseudonimizzata di sentenze e ordinanze (dal 2021).

Nuovo contributo Tax Justice. Art. 7, comma 5-bis: giurisprudenza a confronto nel processo tributario

La riforma fiscale del 2022 (L. 130/2022) ha introdotto nell'art. 7 del d.lgs. 546/1992 il nuovo comma 5-bis, destinato a incidere profondamente sulla disciplina dell'onere della prova nel processo tributario.

In un Documento di ricerca del Dipartimento della giustizia tributaria (MEF) analizzate le più rilevanti sentenze delle Corti di merito e della Corte di Cassazione, evidenziando come la giurisprudenza si sia divisa tra due orientamenti:

una tesi innovativa, che attribuisce all'Amministrazione finanziaria il peso probatorio quasi esclusivo, con l'obiettivo di rafforzare le garanzie del contribuente;

una tesi classica, che interpreta la norma come conferma dei principi già consolidati e della possibilità di ricorrere alle presunzioni.

Prime applicazioni della sentenza in forma semplificata ex art. 47-ter D.Lgs. 546/1992

È stato pubblicato un nuovo Tax Justice dal titolo “La sentenza in forma semplificata: prime applicazioni delle Corti di giustizia tributaria:”.

A poco più di un anno dall'introduzione dell'art. 47-ter nel D.Lgs. n. 546/1992, che ha previsto la possibilità per il giudice tributario di decidere con sentenza semplificata all'esito della fase cautelare, il documento fornisce i primi riscontri giurisprudenziali e statistici sull'efficacia dell'istituto.

Riforma del Processo tributario: la Corte costituzionale si pronuncia sulla nuova disciplina delle

prove in appello

Corte Costituzionale sentenza n. 36 del 27 marzo 2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. bb), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, sollevata dalle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania e della Lombardia con riferimento agli artt. 3, comma 1, 24, comma 2, 102, comma 1 e 111, commi 1 e 2, della Costituzione.

Per la Consulta è costituzionalmente illegittima la disposizione di cui all'art. 58, comma 3, citato nella parte in cui vieta il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti.

Con la stessa pronuncia, la Corte Costituzionale ha, altresì, ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 220/2023 laddove prescrive che le disposizioni in questione si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché "ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 220/2023".

La sentenza penale definitiva di assoluzione ha efficacia di giudicato nel processo

**tributario anche se divenuta
irrevocabile prima
dell'entrata in vigore del
nuovo art. 21-bis, D.Lgs. n.
74/2000. L'assoluzione deve
essere pronunciata perché il
fatto non sussiste o
l'imputato non lo ha commesso**

La sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nei giudizi tributari anche se emessa prima del 29 giugno 2024 data di dell'entrata in vigore della nuova norma. L'art. 21-*bis* del D.Lgs. n. 74 del 2000 espressamente attribuisce valore di giudicato sostanziale, «*in ogni stato e grado*» del processo tributario, alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione con una delle formule ivi previste («*perché il fatto non sussiste*» o «*perché l'imputato non lo ha commesso*»), ammettendo la possibilità di depositare tale sentenza anche nel giudizio di cassazione, entro il limite temporale da essa stabilito (ovvero non oltre quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza camerale). L'efficacia vincolante del giudicato penale assolutorio non è subordinata alla sua sopravvenienza nel corso del giudizio in cui viene effettuato il deposito della sentenza, né tantomeno alla formulazione di un'apposita eccezione della parte interessata ad avvalersene, in conformità al principio generale della rilevabilità *officiosa* del giudicato esterno in ogni stato e grado del processo (sull'argomento, ex *ceteris*, Cass. n. 17070/2024, Cass. n. 5836/2024, [Cass. n.](#)

[25632/2021](#), Cass. n. 27161/2018, Cass. Sez. SS.UU. n. 691/2016).

Questi i principi espressi dalla [Corte di Cassazione con l'ordinanza della Sez. V, n. 30675 del 28/11/2024](#) (Presidente: Giudicepietro Andreina, Relatore: Chieca Danilo) che dà seguito all'[Ordinanza interlocutoria n. 22181 del 06/08/2024](#) (Presidente: Giudicepietro Andreina, Relatore: Chieca Danilo – in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) sull'incidenza dello “*ius superveniens*” nei procedimenti tributari, di sentenza penale dibattimentale del Tribunale di Roma n. 8313/14, depositata il 13 maggio 2014 divenuta irrevocabile, nella quale il ricorrente è stato assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” dai reati tributari contestatigli, in parte riguardanti i medesimi fatti di evasione fiscale posti a base degli avvisi di accertamento oggetto della controversia tributaria pendente.

Conf.: [Cass., Sez. V, Ordinanza n. 23570 del 3 settembre 2024](#) (Presidente: Napolitano Lucio, Relatore: Napolitano Angelo – in “Finanza & Fisco” n. 28/2024, pag. 1467)

Conf.: Cass., Sez. V, Ord. n. 23609 del 03/09/2024 (Presidente: Napolitano Lucio, Relatore: Napolitano Angelo)

Si evidenzia, infine, che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata «**perché il fatto non costituisce reato**», a giudizio della recente [Ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. V, n. 25402 del 23/09/2024](#) (Presidente: Manzon Enrico, Relatore: Caradonna Lunella – in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) **non fa scattare l'automatica efficacia di giudicato**, nella specie, favorevole al contribuente, nel procedimento tributario riguardante i medesimi fatti, previsto dall'art. 21-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 87 del 2024, rubricato «*Efficacia delle sentenze penali nel*

processo tributario e nel processo di Cassazione»

Per le Corti di Giustizia Tributaria, vedi:

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia – Sezione IV – Sentenza n. 2763 del 23 ottobre 2024: «*CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Provvedimenti del giudice civile – Sentenza – Deliberazione – Ordine delle questioni – Principio della “ragione più liquida” – Operatività – Conseguenze – Deroga alla trattazione delle questioni secondo l’ordine prestabilito – Ammissibilità – Artt. 24 e 111 Cost. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – GIUDIZIO CIVILE E PENALE – Rapporto – Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione – Sentenza penale irrevocabile di assoluzione con formula assolutoria di merito ex art. 530 c.p.p. (perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso) – Automatica efficacia di giudicato – Ius superveniens – Applicabilità – Art. 21-bis, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), del [D.Lgs. 14/06/2024, n. 87](#)»*

**La consulenza tecnica nel
processo tributario. Dai
Commercialisti un documento**

di ricerca a supporto dei professionisti che svolgono questa funzione ausiliaria

“La consulenza tecnica nel processo tributario” è il titolo di un documento di ricerca del Consiglio e della Fondazione nazionali dei commercialisti pubblicato oggi e rientrante nell’attività dell’area “Contenzioso tributario” alla quale è delegata la Consigliera nazionale Rosa D’Angiolella.

Nell’ambito dei poteri istruttori riconosciuti alle Corti di Giustizia tributaria dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992 vi è quello di nominare un consulente tecnico quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità utili alla decisione della controversia. Il tema inerente alla corretta individuazione della funzione della consulenza tecnica e degli effetti dell’indagine peritale svolta risulta particolarmente delicato e non può prescindere da considerazioni di più ampio respiro in ordine alla natura del processo tributario”.

Il documento, dopo una breve disamina della natura sostanzialmente dispositiva del processo tributario, dell’evoluzione storico normativa della disciplina che regola la consulenza tecnica nell’ambito di tale processo, si concentra sulla funzione e l’oggetto di detta consulenza. In particolare, viene analizzata la figura del consulente tecnico d’ufficio, le modalità di nomina, accettazione e svolgimento dell’incarico. Si affronta, inoltre, il tema della vincolatività della consulenza tecnica per il giudice richiedente, anche alla luce dei principali orientamenti espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

Un ulteriore approfondimento è dedicato al rapporto tra la consulenza tecnica d’ufficio e quella di parte. Un cenno viene

infine rivolto all'utilizzabilità e all'efficacia nell'ambito del processo tributario di consulenze tecniche rese in altri processi.

Il documento, oltre che d'interesse per i professionisti impegnati nel settore della Giustizia tributaria, potrà risultare un utile supporto anche per Commercialisti che svolgono questa importante funzione ausiliaria nell'ambito del processo tributario.

Banca dati di giurisprudenza tributaria. Inserite le sentenze delle Corti di giustizia di primo e secondo grado depositate nel primo trimestre 2024

È online l'aggiornamento della Banca Dati della giurisprudenza tributaria di merito, con l'integrazione delle sentenze delle Corti di giustizia di primo e secondo grado native digitali depositate nel primo trimestre 2024.

Il Cdm approva in via preliminare il Testo unico della giustizia tributaria

Il Consiglio dei Ministri, di lunedì 22 luglio 2024, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato un Decreto legislativo relativo al testo unico della giustizia tributaria in esame preliminare.

Il testo ha carattere compilativo ed è stato elaborato coerentemente all'articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Si compone di due Parti riguardanti l'ordinamento della giurisdizione tributaria e le disposizioni sul processo tributario.

La Parte I, Titolo I, ripropone il Titolo I del decreto legislativo n. 545 del 1992; con riguardo alla funzione giurisdizionale tributaria, è stato definito che la stessa è esercitata dai magistrati tributari assunti con concorso pubblico e dai giudici tributari iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

La Parte II è suddivisa in n. 3 Titoli. I Titoli I e II ripropongono i pari Titoli del decreto legislativo n. 546 del 1992. Il Titolo III contiene le disposizioni finali, ovvero quelle abrogate in quanto riprese nel corpus della proposta di testo unico. Infine, l'articolo 131 prevede che le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

On-line la banca dati delle sentenze tributarie di merito

È attivo il servizio di ricerca e consultazione della Banca Dati della Giurisprudenza Tributaria di merito: sito esterno in una nuova scheda del Ministero dell'economia e delle finanze, gestito dal Dipartimento della Giustizia Tributaria.

L'avvio sperimentale del servizio, finalizzato ad assicurare la conoscenza del precedente giurisprudenziale, è stato finanziato parzialmente con fondi europei nell'ambito di un progetto partecipato dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La banca dati si basa su una piattaforma digitale innovativa che offre un accesso semplificato e intuitivo per la consultazione delle sentenze tributarie di primo e secondo grado, native digitali e pseudoanonimizzate.

Il servizio, che attualmente consente la consultazione delle sentenze native digitali depositate dal 2021 al 2023, sarà progressivamente e costantemente aggiornato con le sentenze native digitali pubblicate dal 2024 ed analogiche depositate dal 2021.

Riforma del processo tributario. Concluso il primo

ciclo di interventi di aggiornamento degli applicativi informatici dedicati al PPT

Con una nota pubblicata sul portale del dipartimento della Giustizia tributaria, (<https://www.dgt.mef.gov.it>), il Mef ha comunicato che sono stati aggiornati gli applicativi informatici dedicati al processo tributario telematico, al fine di agevolare e supportare le attività di magistrati, giudici tributari, enti impositori, difensori e cittadini.

Con le novità introdotte, spiega la nota, il Dipartimento della giustizia tributaria ha adeguato gli applicativi presenti nel PTT e quelli in uso ai magistrati e giudici tributari e al personale amministrativo delle Corti, in conseguenza dell'attuazione della riforma del contenzioso tributario realizzata con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220.

Cartella di pagamento. Le avvertenze adeguate alle modifiche introdotte alla disciplina del processo

tributario

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 febbraio 2024, prot. n. 33980 modificato il testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell'Agenzia delle entrate. Gli allegati da 2 a 5 vengono aggiornati eliminando i riferimenti all'art. 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e nel testo delle Avvertenze di cui agli allegati 2 e 4 introdotte le informazioni per la notifica del ricorso nel caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi dell'atto presupposto.

Processo Tributario Telematico. Nuove funzionalità per le impugnative delle ordinanze cautelari di primo grado | La giurisprudenza tributaria in tema di gravità e irreparabilità del danno

Nel Processo Tributario Telematico (PTT) sono state implementate le voci selezionabili al momento della scelta della tipologia degli atti da depositare, al fine di consentire il deposito digitale delle impugnative proposte avverso le ordinanze cautelari delle Corti di Giustizia

Tributaria di primo grado.

L'adeguamento delle funzionalità del PTT si è reso necessario per dare attuazione alle nuove disposizioni in materia di contenzioso tributario, contenute nell'art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 546/92, modificato di recente dall'art. 1, comma 1, lettera s), n. 4), del D.Lgs. n. 220/2023.

In particolare, è previsto che l'ordinanza cautelare collegiale emessa dalla competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado può essere impugnata innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, mentre l'ordinanza cautelare emessa dal giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in composizione collegiale.

Dette impugnative si applicano ai giudizi instaurati in primo grado con ricorso notificato dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 220/2023, ossia dal 4 gennaio 2024.

Tali impugnative non sono soggette al pagamento del CUT.

Da 1° febbraio 2024, nuovo portale del Dipartimento della giustizia tributaria

Dal 01/02/2024 è attivo il nuovo portale del Dipartimento della Giustizia Tributaria, istituito nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze e deputato allo svolgimento delle attività individuate dall'articolo 24, comma

1, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

L'articolo 20, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in vigore dal 22/06/2023, dispone l'istituzione del nuovo Dipartimento della Giustizia Tributaria, l'individuazione delle attività istituzionali, nonché l'articolazione degli uffici centrali e territoriali e la relativa dotazione organica.

Il nuovo portale, raggiungibile all'indirizzo www.dgt.mef.gov.it, garantisce l'accesso ai servizi online e ai contenuti informativi già presenti sul Portale della Giustizia Tributaria, fornendo anche le informazioni relative all'organizzazione e alle funzioni svolte dalle strutture del Dipartimento.

Per consentire le suddette attività di aggiornamento, nella giornata del 01/02/2024 dalle ore 9:00 alle 12:00, il portale sarà sostituito con una pagina di cortesia per l'accesso ai servizi online della giustizia tributaria.

Abrogazione dell'istituto del reclamo-mediazione dai ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024

Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica che l'abrogazione dell'istituto del reclamo-mediazione ex articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, disposta dall'articolo 2, comma 3, lettera a), del

decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, in materia di contenzioso tributario, opera per i ricorsi tributari di valore fino a 50.000 euro, notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024. Pertanto, per i predetti ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 17-bis, del decreto legislativo n. 546/92, in vigore fino alla medesima data. (Così, comunicato stampa Mef del 22 gennaio 2024)

Il Cdm ha approvato definitivamente 4 decreti legislativi attuativi della Delega fiscale per la riforma fiscale e un decreto-legge con il nuovo intervento sul Superbonus

Il Consiglio dei ministri di giovedì 28 dicembre 2023, ha approvato definitivamente 4 decreti legislativi attuativi della Delega fiscale per la riforma fiscale.

Via libera anche a un decreto-legge con il nuovo intervento in materia di Superbonus.

Dal giorno 19 dicembre 2023 per l'accesso ai servizi online del Processo Tributario Telematico (PTT) necessario utilizzare una identità digitale (SPID, CIE o CNS)

A partire dal giorno 19 dicembre 2023, per accedere ai servizi online del Processo Tributario Telematico (PTT) sarà necessario utilizzare una identità digitale (SPID, CIE o CNS).

Al fine di assicurare la massima accessibilità possibile agli strumenti propri del processo tributario telematico e per garantire l'esercizio del diritto di difesa, sia i nuovi utenti sia quelli già registrati, qualora non dispongano di un'identità digitale, potranno continuare a utilizzare le credenziali di accesso (user id e password) inviando una dichiarazione firmata digitalmente che attesti tale indisponibilità. Il sistema, attraverso una procedura guidata, produrrà un apposito modulo che l'utente dovrà scaricare sul proprio dispositivo, firmare digitalmente e infine trasmettere. Al termine di detta procedura, l'utente potrà accedere al sistema con le credenziali rilasciate. È fatto obbligo, comunque, per gli utenti di accedere al PTT mediante identità digitale qualora ne vengano in possesso successivamente al rilascio delle credenziali.

Approvate dal Governo (in via preliminare) le disposizioni di revisione della disciplina del processo tributario

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 16 novembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della delega al Governo per la riforma fiscale in materia di autotutela e di revisione della disciplina del contenzioso tributario (legge 9 agosto 2023, n. 111).

Notifiche via pec in caso di casella piena: esame delle recenti ordinanze della Corte di Cassazione

Nell'ambito della collana editoriale Tax justice è stato pubblicato il quarto update di giurisprudenza tributaria relativo alla questione delle notificazioni telematiche non andate a buon fine per cause non imputabili al notificante (Ordinanze della Corte di Cassazione del 24/01/2023 n. 2193 e del 07/06/2023 n. 16125).

Rinuncia agevolata alle controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione. Campo di applicazione e oggetto della definizione

Nuove indicazioni sulla «rinuncia agevolata» alle liti tributarie in Cassazione in cui è parte l'Agenzia delle Entrate. Con la circolare n. 21/E del 26 luglio 2023, che segue quelle del 27 gennaio e del 20 marzo 2023, l'Agenzia torna sulla misura prevista dall'ultima legge di Bilancio come alternativa alla «definizione agevolata» delle liti pendenti. In particolare, il documento di prassi approfondisce il campo di applicazione e l'oggetto di questa speciale forma di definizione delle controversie tributarie pendenti in Cassazione, che prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti per definire tutte le pretese azionate in giudizio e l'abbattimento delle sanzioni a 1/18. Rientrano nella rinuncia agevolata gli avvisi di accertamento, gli atti di recupero di crediti d'imposta non spettanti e ogni altro atto recante una "pretesa tributaria qualificata".

Liti pendenti. Approvati gli aggiornamenti per il modello e le istruzioni per la domanda di definizione agevolata. Domande fino al 30 settembre 2023

Approvato il nuovo modello per chiudere in via agevolata le controversie con il Fisco. Con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 luglio 2023, prot. n. 250755//2023 viene infatti aggiornato lo schema già pubblicato a febbraio, insieme alle istruzioni, per recepire le ultime modifiche normative. Il "decreto Bollette" (D.L. n. 34/2023) ha infatti posticipato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per aderire, introdotto l'opzione per la rateazione mensile e modificato il calendario dei versamenti delle prime tre rate: le nuove deadline sono 30 settembre 2023, 31 ottobre 2023 e 20 dicembre 2023. Inoltre è stata aggiornata la piattaforma per la trasmissione telematica delle domande.

In un unico decreto Mef la nuova determinazione degli importi dei compensi fissi e

aggiuntivi da corrispondere ai giudici tributari delle Corti di giustizia tributaria

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 maggio 2023 il decreto Mef del 24 marzo 2023 (di seguito riportato) nel quale vengono rideterminati gli importi dei compensi fissi e aggiuntivi spettanti ai giudici tributari delle Corti di giustizia tributaria presenti nel ruolo unico nazionale.

I nuovi importi saranno applicati seguendo tempistiche differenziate:

compensi fissi previsti all'art. 1 a decorrere dal 1° gennaio 2023;

compensi aggiuntivi previsti agli articoli 2 e 3, commi 1 e 3, in relazione ai ricorsi definiti a decorrere dal 1° gennaio 2023;

compensi aggiuntivi previsti all'art. 3, comma 2, in relazione alle definizioni dei ricorsi fino a 3.000,00 euro notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023;

compensi aggiuntivi previsti all'art. 3, comma 2, in relazione alle definizioni dei ricorsi fino a 5.000,00 euro notificati a decorrere dal 1° luglio 2023.

Processo Tributario Telematico. Modificate le

specifiche tecniche concernenti l'apposizione della firma digitale sugli allegati agli atti processuali

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2023 il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 aprile 2023, recante: «Modifiche alle specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto 23 dicembre 2013, n. 163, concernente il 'Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111'».

Il decreto del Direttore Generale delle Finanze del 21 aprile 2023, apporta modifiche al decreto ministeriale 4 agosto 2015, che individua le regole tecniche del processo tributario telematico previste dall'articolo 3, comma 3, del regolamento 23 dicembre 2013, n. 163.

L'aggiornamento delle regole tecniche per il deposito telematico degli atti/documenti riguardano:

eliminazione dell'obbligo della firma digitale sugli allegati al momento del deposito;

la previsione nel sistema di controlli bloccanti di integrità, dimensioni e formati sui file durante la fase del loro caricamento;

la trasmissione di atti processuali, con sottoscrizioni digitali plurime, a condizione che almeno una di esse risulti valida;

l'accettazione a sistema dei file nel formato EML (Electronic mail);

la previsione della validità della firma PADES, già consentita dal sistema insieme alla firma CADES (Cfr. circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze n. 1 DF del 4 luglio 2019).

Riforma della giustizia tributaria e chiusura agevolata liti pendenti 2023. Previste nuove tipologie di atti e documenti nel Ptt

Nel Processo Tributario Telematico (PTT) sono state aggiornate le voci relative alle tipologie di atti e documenti successivi, selezionabili al momento dell'upload dei file in fase di deposito.

Detto adeguamento è stato effettuato in attuazione della legge 31 agosto 2022, n. 130, recante disposizioni sulla riforma dell'ordinamento e del processo tributari, e della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sul Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

Tregua fiscale. La circolare con le risposte delle Entrate ai quesiti di ordini professionali, associazioni di categoria o in formulati in occasione di eventi organizzati dalla stampa specializzata

Arrivano le risposte dell'Agenzia delle Entrate ai dubbi sollevati da ordini professionali e associazioni di categoria sulle diverse misure di tregua fiscale introdotte dall'ultima Legge di Bilancio (Legge n. 197/2022). Con la circolare n. 6/E del 20 marzo 2023, le Entrate forniscono ulteriori chiarimenti sul perimetro applicativo delle norme agevolative, dopo i documenti di prassi del 13 e del 27 gennaio 2023. In particolare, la circolare di oggi contiene indicazioni sulla regolarizzazione delle irregolarità formali, sul cosiddetto "ravvedimento speciale" e sull'adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Spazio anche alle risposte sulla definizione delle liti pendenti e sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.

Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Pronta la circolare e approvata la domanda | A partire dal 22 marzo 2023 l'invio delle domande

Da oggi (15 marzo 2023) è pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli la Determinazione che consente ai contribuenti di definire in modalità agevolata le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La determinazione – adottata in attuazione dell'art. 1, commi da 186 a 203, della Legge di bilancio (Legge n. 197 del 2022) – è corredata da una circolare esplicativa che guiderà gli utenti nella compilazione della domanda di definizione agevolata.

Le domande di definizione agevolata dovranno essere trasmesse, a partire dal 22 marzo 2023, esclusivamente in via telematica, accedendo alla apposita sezione del sito internet www.adm.gov.it.

L'accesso alla procedura telematica sarà possibile previa autenticazione tramite le modalità di identità digitale SPID/CNS/CIE.

Nella medesima sezione saranno resi disponibili, per ciascuna domanda trasmessa, i dati necessari per il pagamento degli importi dichiarati come dovuti.

Anche prima della presentazione della domanda e del versamento degli importi dovuti, il contribuente può fare istanza al giudice di sospensione della controversia, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

Presentazione domande per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti. Attivo il servizio web per l'invio entro il 30 giugno 2023

È aperto il canale telematico per l'invio delle domande di definizione agevolata delle liti pendenti in cui è parte l'Agenzia delle Entrate.

A partire da oggi, pertanto, diventa questa la modalità ordinaria di presentazione delle istanze per i contribuenti che intendono chiudere le controversie aperte con il Fisco, usufruendo della misura prevista dall'ultima legge di Bilancio (L. n. 197/2022, art. 1, commi da 186 a 202).

Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate dello scorso 1° febbraio, infatti, consentiva la presentazione della domanda via pec in attesa dell'attivazione dello specifico servizio di trasmissione telematica, da oggi operativo.